SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 992-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dalla separazione da' disegno di legge: «Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici» (992) di articoli ed emendamenti aggiuntivi presentati nel corso della discussione dello stesso disegno di legge innanzi alla 6º Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica (deliberazione de'la 6º Commissione del 3 marzo 1961)

Norme sulla carriera del personale di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Provveditore agli studi)

Alla qualifica di Provveditore agli studi si accede:

- a) per la metà dei posti mediante promozione dei vice Provveditori di prima classe ai sensi dell'articolo 168 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- b) per l'altra metà dei posti ai sensi dell'articolo 282, primo comma, lettera b) dello stesso testo unico.

Il coefficiente di stipendio 800, nei limiti di cui alla annessa tabella (1), è conferito per merito comparativo ai Provveditori agli studi che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 2.

(Vice Provveditori agli studi)

I vice Provveditori agli studi sono divisi in due classi.

Alla qualifica di vice Provveditori di prima classe si accede a norma degli articoli 166 e 167 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vice Provveditori agli studi si applicano le norme previste per i direttori di divisione e per i direttori di sezione ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e di Provveditore agli studi ai sensi rispettivamente dell'articolo 276, lettera c) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, nu-

⁽¹⁾ Nella relativa proposta di emendamento alla Tabella A del disegno di legge 992 il limite era fissato in 10 posti. (Vedi stenografico della 30a seduta deliberante del 6 dicembre 1960 della 6a Commissione permanente).

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mero 3 e dell'articolo 1, lettera b) della presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 3.

(Nomina a Provveditore di vice Provveditori in determinate condizioni)

I vice provveditori che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge erano scrutinabili per la promozione a Provveditore agli studi possono conseguire tale nomina indipendentemente dal possesso di ulteriori requisiti di anzianità.

Art. 4.

(Nomina a vice Provveditore di prima classe)

Nella prima applicazione della presente legge i posti di vice Provveditore agli studi di prima classe saranno conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, indipendentemente dall'anzianità nella qualifica, agli impiegati che rivestano la qualifica di vice Provveditore o che tale qualifica conseguano, con decorrenza anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge, anche in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928.